



Comune di Ternengo

PROVINCIA DI BI

P.za Cengo Romano Ruggero, 2 – 13844 Ternengo Tel. 015 461564 – ternengo@ptb.provincia.biella.it

DETERMINAZIONE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 59 DEL 29/04/2026

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CAPACITA' ASSUNZIONALE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "DASEIN SRL DI TORINO. CIG BB78642DF7.

L'anno duemilaventisei del mese di aprile del giorno ventinove nella sede del Comune di Ternengo, il/la sottoscritto/a ACQUADRO MAILA nominato Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, giusto decreto del Sindaco di Ternengo n. 1 del 09/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Il decreto legislativo n. 165/2001 raccoglie e coordina la normativa in materia di rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
- La disciplina del D.lgs. 165/2001 riguarda, più precisamente, due aspetti: - l'organizzazione degli uffici; - il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Il D.L. 90/2014 ha introdotto il comma 557quater, che afferma quanto segue: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;
- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA, sono definite dal D.lgs. 75/2017 che mutano la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire nell'organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di personale. Il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 ha previsto, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, che le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal

servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

– il D.L 34 del 30/04 /2019, art. 33 comma 2, prevede che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

VISTA la necessità di codesto Ente di definire la propria capacità assunzionale;

DATO ATTO che occorre effettuare un'analisi, in base alla normativa vigente ed alle caratteristiche dell'Ente, sulla possibilità previste e sulle future assunzioni e ritenuto di avvalersi per le citate operazioni di un supporto esterno altamente qualificato in materia;

CONSIDERATO:

- che tale servizio rientra in uno dei casi per i quali è ammesso il ricorso all'esecuzione in economia ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;
- che l'art. 12 del Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, prevede che, per forniture di importo inferiore a 40.000,00=, le modalità di affidamento avvengano mediante ricerca informale e/o trattativa diretta con un unico interlocutore;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato all'affidamento del servizio di supporto per la valutazione della capacità assunzionale, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- o Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento del servizio di supporto per la valutazione della capacità assunzionale dell'Ente;
- o Importo del contratto: 600,00= annuali;
- o Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- o Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

DATO ATTO che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, per gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000= euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con l'affidamento diretto;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00= per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art,1 comma 450 della Legge n.296/2006;

RITENUTO di individuare la ditta DASEIN s.r.l. con sede in Lungo Dora Colletta, 81 – Torino - C.F. 06367820013 e e P.iva 04023060041, quale ditta specializzata nel settore, con i requisiti tecnici ed organizzativi necessari per detto servizio, che ha fatto pervenire in data 23/04/2026 (ns. prot. 1013 del 24/04/2026) idonea offerta per il servizio di supporto per la valutazione della capacità assunzionale dell'Ente, al costo di €. 600,00= oltre IVA;

CONSIDERATO inoltre che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

DATO ATTO CHE ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sono soggette all'obbligo di richiesta del CIG (Codice Identificativo di Gara) tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. 50/2016, da richiedere all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTO il DURC emesso dall'INAIL con validità fino al 22/05/2026, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

DETERMINA

1. Di affidare il servizio di supporto per la valutazione della capacità assunzionale dell'Ente, alla Ditta DASEIN s.r.l. con sede in Lungo Dora Colletta, 81 – Torino - C.F. 06367820013 e e P.iva 04023060041, al prezzo di €. 600,00= IVA esclusa, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. Di impegnare la spesa complessiva di Euro **732,00=** IVA compresa, e di imputarla al capitolo 140/10/1 cod. 01.02.1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di dare atto che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul c/c bancario così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 così come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 187 del 12.11.2010 e che il **CIG** e **CUP** (ove obbligatorio) da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: **BB78642DF7**;
4. Di dare atto che l'ordinativo effettuato anche in via informale tiene luogo di contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.10 comma 4 del citato Regolamento;
5. E' esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.75, comma 5 dello Statuto Comunale;
6. Va pubblicata, limitatamente all'oggetto, all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge 69/2009 così come recepita e disciplinata dal Regolamento comunale approvato con delibera di G.C. n. 33 del 20/09/2010, efficace ai sensi di Legge, e va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso l'ufficio segreteria;
7. Contro la medesima è ammesso ricorso al T.A.R.(Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta) nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario nel termine di 120 giorni.

Ternengo, **29/04/2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

ACQUADRO MAILA